



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 47/18

Lussemburgo, 17 aprile 2018

Sentenza nelle cause riunite C-316/16 e C-424/16
B/Land Baden-Württemberg e Secretary of State for the Home
Department/Franco Vomero

Stampa e Informazione

Il beneficio della protezione rafforzata contro l'allontanamento dal territorio è subordinato, in particolare, alla condizione che l'interessato goda di un diritto di soggiorno permanente

Il requisito di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», che parimenti condiziona tale protezione rafforzata, può essere soddisfatto purché una valutazione complessiva della situazione del cittadino induca alla conclusione che, nonostante la sua detenzione, i legami di integrazione che lo collegano allo Stato membro ospitante non si sono interrotti

In forza della direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno¹, i cittadini dell'Unione che abbiano soggiornato in uno Stato membro diverso dal loro (Stato membro ospitante) per un periodo ininterrotto di cinque anni acquisiscono un diritto di soggiorno permanente in detto Stato. In tale contesto, lo Stato membro ospitante non può adottare una decisione di allontanamento nei confronti di un cittadino dell'Unione che abbia acquisito un diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, a meno che non sussistano «motivi gravi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

Peraltro, un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nello Stato membro ospitante «i precedenti dieci anni», beneficia di un livello di protezione ancora più rafforzato, dal momento che una decisione di allontanamento può essere adottata nei suoi confronti solo se ciò è giustificato da «motivi imperativi di pubblica sicurezza».

Causa C-424/16 Vomero

Nel 1985, il sig. Franco Vomero, cittadino italiano, si è trasferito nel Regno Unito con la moglie, cittadina britannica. Nel 1998, la coppia si è separata e il sig. Vomero ha quindi lasciato il domicilio coniugale per poi andare a vivere con il sig. M.

Il 1° marzo 2001, il sig. Vomero ha ucciso il sig. M. Nel 2002, è stato condannato ad otto anni di reclusione per omicidio ed è stato rilasciato nel luglio 2006.

Con decisione del 23 marzo 2007, confermata il 17 maggio 2007, il ministro dell'Interno britannico (Secretary of State for the Home Department) ha deciso di allontanare il sig. Vomero conformemente al decreto del Regno Unito del 2006 sull'immigrazione. In vista del suo allontanamento, il sig. Vomero è stato posto in stato di detenzione fino al dicembre 2007.

Investita di tale controversia, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ritiene che il sig. Vomero non avesse acquisito un diritto di soggiorno permanente prima di essere colpito dal provvedimento di allontanamento. Tuttavia, tale giudice osserva che il sig. Vomero soggiorna nel territorio del Regno Unito dal 3 marzo 1985, il che lo induce a chiedersi se

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116).

non occorra ritenere che egli abbia soggiornato in detto Stato membro «i precedenti dieci anni» ai sensi della direttiva, in modo da poter eventualmente beneficiare della protezione rafforzata contro l'allontanamento.

In sostanza, la Supreme Court of the United Kingdom chiede alla Corte di giustizia se un cittadino dell'Unione, per beneficiare della protezione rafforzata contro l'allontanamento prevista dalla direttiva, debba necessariamente aver acquisito un diritto di soggiorno permanente. Nell'ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso negativo, la Supreme Court invita la Corte a pronunciarsi sull'interpretazione dell'espressione «i precedenti dieci anni» e, in particolare, a determinare se i periodi di assenza e di detenzione possano essere considerati come periodi di soggiorno ai fini del calcolo di questi dieci anni.

Causa C-316/16 B

B è un cittadino greco nato nel 1989. Nel 1993, dopo la separazione dei genitori, è giunto in Germania con la madre. Quest'ultima lavora in tale Stato membro sin dal loro arrivo e, oltre alla cittadinanza greca, possiede anche quella tedesca.

Eccezion fatta per qualche breve periodo di vacanza nonché per un breve periodo di due mesi in cui B è stato portato in Grecia dal padre, B ha soggiornato ininterrottamente in Germania dal 1993.

Nel 2013, B ha assalito una sala giochi, armato di una pistola con proiettili di gomma, al fine di procurarsi del denaro. B è stato condannato a una pena detentiva di cinque anni e otto mesi.

Con decisione del 25 novembre 2014, la prefettura di Karlsruhe ha accertato la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno di B in Germania.

B ha proposto ricorso contro tale decisione. Egli sostiene che, avendo soggiornato in Germania dall'età di tre anni senza aver legami con la Grecia, egli beneficia della protezione rafforzata contro l'allontanamento prevista dalla direttiva. Peraltro, egli ritiene che il reato commesso non integri «motivi imperativi di pubblica sicurezza» ai sensi della direttiva.

Investito della controversia, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden Württemberg, Germania) ritiene che l'atto commesso da B non possa essere considerato un motivo imperativo di pubblica sicurezza ai sensi della direttiva. Da tale punto di vista, B potrebbe dunque beneficiare della protezione rafforzata contro l'allontanamento. Tuttavia, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg esprime dubbi quanto alla possibilità di concedere tale protezione a B, dal momento che questi è in prigione dal 12 aprile 2013. Ciò premesso, esso chiede alla Corte se lo stabilimento permanente di un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante e l'assenza di qualsiasi legame con lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza siano aspetti sufficienti per stabilire che l'interessato può beneficiare della protezione rafforzata ai sensi della direttiva.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva prevede un rafforzamento graduale della protezione contro l'allontanamento legato al grado di integrazione raggiunto dal cittadino dell'Unione interessato nello Stato membro ospitante. Così, mentre il cittadino che gode di un diritto di soggiorno permanente può essere allontanato per «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza», il cittadino che può dimostrare un soggiorno nei dieci anni precedenti, da parte sua, può essere allontanato solo per «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Pertanto, la Corte **conclude che un cittadino dell'Unione beneficia di tale livello di protezione rafforzata legato al soggiorno di dieci anni nello Stato membro ospitante solo qualora soddisfi preventivamente la condizione per la concessione del beneficio della protezione di livello inferiore, ossia quella di disporre di un diritto di soggiorno permanente al termine di un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni in tale Stato membro.**

La Corte ritiene che tale interpretazione sia anche corroborata dalla circostanza che la direttiva ha previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di soggiorno nello Stato membro

ospitante. In base a tale sistema, il beneficio del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, per una durata superiore a tre mesi, è subordinato a varie condizioni, segnatamente alla condizione che il cittadino deve essere economicamente attivo affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro. Qualora abbia soggiornato legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni, il cittadino dell'Unione acquisisce un diritto di soggiorno permanente e, di conseguenza, non è più soggetto alle summenzionate condizioni. Ne deriva che un cittadino che non abbia acquisito un diritto di soggiorno permanente può essere allontanato dal territorio dello Stato membro ospitante quando diviene un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale.

La Corte dichiara, dunque, che un cittadino dell'Unione il quale, non disponendo di un diritto di soggiorno permanente, può essere oggetto di provvedimenti di allontanamento nel caso in cui divenga un onere eccessivo, non può allo stesso tempo beneficiare della protezione notevolmente rafforzata prevista dalla direttiva, in base alla quale il suo allontanamento sarebbe autorizzato solo per «motivi imperativi» di pubblica sicurezza.

La Corte esamina, poi, **il metodo di calcolo del periodo corrispondente ai «precedenti dieci anni»** ai fini della direttiva. Essa rileva che il periodo di soggiorno di dieci anni deve essere calcolato a ritroso e che siffatto periodo, in linea di principio, deve essere continuativo. Osserva, tuttavia, che la direttiva tace sulle circostanze che possono comportare l'interruzione del periodo di soggiorno di dieci anni ai fini dell'acquisizione del diritto alla protezione rafforzata. La Corte dichiara, dunque, rinviando alla propria giurisprudenza, che **occorre effettuare sistematicamente una valutazione complessiva della situazione dell'interessato al momento preciso in cui si pone la questione dell'allontanamento.**

Per effettuare detta valutazione complessiva, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie e devono verificare se i periodi di assenza dallo Stato membro ospitante comportino lo spostamento verso un altro Stato del suo centro di interessi personali, familiari o professionali.

Per quanto riguarda i periodi di detenzione, la Corte dichiara che, per determinare se detti periodi abbiano comportato una rottura dei legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione dell'interessato al momento preciso in cui si pone la questione dell'allontanamento. Così, **la Corte ritiene che il fatto che l'interessato sia stato posto in stato di detenzione nello Stato membro ospitante non rompa automaticamente i legami di integrazione che detta persona ha creato con lo Stato di cui trattasi e, pertanto, che non lo privi automaticamente della protezione rafforzata.**

Inoltre, **la Corte precisa che la valutazione complessiva della situazione dell'interessato deve tener conto della forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l'interessato fosse posto in stato di detenzione, nonché della natura del reato, delle circostanze in cui è stato commesso e della condotta dell'interessato durante il periodo di detenzione.** A tal riguardo, la Corte rileva che il reinserimento sociale del cittadino dell'Unione nello Stato in cui è realmente integrato non è soltanto nel suo interesse ma anche nell'interesse dell'Unione.

Infine, la Corte dichiara che la questione se una persona soddisfi la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», deve essere valutata alla data in cui viene adottata la decisione iniziale di allontanamento.

La Corte evidenzia, tuttavia, che, quando un provvedimento di allontanamento dal territorio è adottato ma la sua esecuzione è rinviata per un determinato lasso di tempo, può eventualmente rendersi necessario procedere ad una nuova valutazione al fine di verificare se l'interessato rappresenti una minaccia reale e attuale per la sicurezza pubblica.